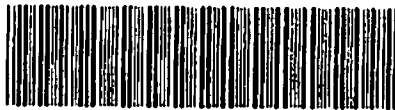




FEDERICO II

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

A.D.I.S.U. ATENEIO FEDERICO II
Prot. 2013/6066 del 18-06-2013
Sezione: PARTENZA
TECNICO
VARIE



Allegato A
Format comunicazione affidamento

Spett.le Ditta Innova srl

Oggetto: Affidamento in economia per cottimo fiduciario del servizio di supporto al Datore di lavoro e di Responsabile prevenzione e protezione per gli obblighi di cui al D.Lgs n. 81/2008 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Disciplinare spese in economia approvato con delibera di CDA n. 140 del 08/09/2011 - D.lgs. n. 163 del 2006 artt.125, comma 11, e 253, comma 22, lettera b). - L.R. n. 3 del 2007 art.17, comma 11. - DPGR n.58 del 24 Marzo 2010 Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 art.14. - DPR n. 207 del 2010 artt.329 e ss. - Servizio di cui all'allegato II B , categoria 27, del codice appalti - Comunicazione affidamento. Importo C 28.800,00 IVA esclusa - CIG n. X8109B4F71.

Questa Azienda per il Diritto allo Studio Universitario con disposizione del Direttore n. 180 del 12.6.2013 ha affidato alla S.V. il servizio di supporto al Datore di lavoro e di Responsabile prevenzione e protezione per gli obblighi di cui al D.Lgs n. 81/2008 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di custodia e gestione dell'archivio di deposito dell'Azienda, e in particolare le funzioni di collaborazione, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, di sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al decreto di cui agli artt.25 e 41, e alle altre norme tutte di riferimento. Tutte le attività dovranno essere svolte con metodo collaborativo e sinergico non solo con gli uffici dell'Azienda ma precipuamente con il Datore di lavoro e l'Ufficio di prevenzione e protezione tramite incontri preliminari e in itinere. La società garantirà tutte le presenze che si dovessero rendere necessarie per la soluzione dei temi di cui sopra. E' stabilita quale durata quella di mesi 12 dalla data del 01/06/2013 e fino al 31/05/2014 e quale compenso congruo annuo al detto prestatore un importo pari a € 28.800,00 oltre IVA. Il compenso sarà corrisposto sulla base delle fatture presentate dal prestatore. Il pagamento avverrà con bonifico bancario entro 60 gg. dalla data di emissione della fattura del prestatore, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

Cessioni

- a) del contratto. Data la natura del servizio è fatto assoluto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e l'Ente appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.
- b) del credito. La cessione di credito deve essere autorizzata previamente dall'Ente.

Variazioni contrattuali e sospensione del servizio

Qualora nel corso della prestazione si richiedano prestazioni aggiuntive o interventi sostitutivi di altri esercizi il RUP può far eseguire direttamente al prestatore forniture complementari ordinariamente nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione come previsto dalle normative in materia (art.11 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; art.120 del R.D. n. 827 del 1924). L'Azienda potrà inoltre comunicare riduzioni di fornitura nel limite del 20% in meno senza che la ditta abbia nulla a pretendere. Sulla base di verifiche di customer satisfaction l'Azienda potrà revocare il presente affidamento in autotutela sanzionatoria.

L'Affidatario si obbliga a sollevare l'Ente da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 c.c. e da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza della fornitura\servizio\lavori prestati.



FEDERICO II

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

L'Affidatario si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla Stazione Appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

L'Affidatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale che le derivi ai sensi di legge dall'espletamento dell'attività richiesta. Esso sarà l'unico responsabile per eventuali danni che venissero arrecati nell'esecuzione del servizio\fornitura\lavori a persona e/o cose. Di conseguenza dovrà provvedere alla pronta riparazione dei danni e al loro risarcimento.

Personale addetto al servizio\fornitura\lavori - piani di sicurezza

La ditta aggiudicataria si impegna a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso della lavorazione, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica. L'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza delle suddette, riservandosi nel caso di inosservanza di procedere all'immediata risoluzione del contratto.

Il personale della ditta adibito alla fornitura lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatrice che, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile è ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti.

L'Affidatario sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che potranno intervenire nel corso della convenzione, relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, degli addetti ai lavori oggetto del presente Avviso.

E' onere dell'Affidatario adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità fisica dei propri dipendenti e collaboratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Inoltre l'Affidatario si obbliga a comunicare la persona cui fare riferimento per ogni problematica attinente la gestione stessa.

Qualità del servizio\fornitura\lavori - controlli e collaudi del funzionamento

Per l'intera durata dell'affidamento, eventuali violazioni accertate dall'ADISU nel corso delle verifiche o eventuale accertamento di procedure di sanzione elevate da parte di organi competenti, possono determinare a discrezione dell'ADISU la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento della fornitura. I controlli eseguiti con proprio personale o da tecnici esterni all'Amministrazione riguarderanno la regolarità dell'esecuzione del servizio\fornitura\lavori e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, a tal fine l'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

L'attività di controllo esercitata dall'Ente non esonera l'appaltatore dalle responsabilità circa l'esatta esecuzione del servizio\fornitura\lavori stessi.

L'Azienda direttamente valuterà l'andamento gestionale dell'operatore economico e sulla base delle dette valutazioni determinerà a propria discrezione la decadenza dal servizio\fornitura\lavori con provvedimento in autotutela sanzionatoria, il recesso ex art. 21sexies della Legge n. 241 del 1990, la risoluzione anticipata dal contratto di servizio\fornitura\lavori o eventuali penali da applicare.

Penali

Il Prestatore si impegna ad assoggettarsi a tutte le condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia.

In particolare per ogni inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali riportate nella proposta, e nella presente, che hanno tutte, nessuna esclusa, carattere essenziale l'Amministrazione, previa contestazione, anche a mezzo fax, delle mancanze riscontrate, e controdeduzione della ditta entro il termine perentorio di 24 ore dalla contestazione ritenuta non sufficiente, oltre a trattenere, in sede di pagamento dei corrispettivi pattuiti, l'importo corrispondente alla carente o mancata prestazione, applicherà una penale di € 300,00 (eurotrecento/00) alla prima penale, di € 500,00 (eurocinquecento/00) alla seconda penale,



FEDERICO II

AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

di € 1.500,00 (euromillecinquecento/00) alla terza penale e successive e fino ad un massimo comunque del 20% dell'importo contrattuale complessivo, superato il quale, fatta salva la dimostrazione di un maggior danno arrecato, l'Azienda potrà risolvere automaticamente il contratto. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non dovesse consentire il recupero della penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Tale penale sarà trattenuta, senza alcuna formalità, all'atto del pagamento della prima fattura utile.

A seguito dell'applicazione della quarta penale, conseguente ad interruzioni o irregolarità, applicata alla ditta nell'arco di sei mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare con atto di autotutela sanzionatoria la decadenza dalla fornitura\servizio\lavori o di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., incamerando altresì l'intero importo della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

Recesso

In considerazione di quanto disposto dall'art. 21sexies della Legge n. 241 del 1990, è consentito il recesso unilaterale dal contratto di servizio\fornitura\lavori da parte dell'Azienda, previo preavviso di 60 giorni. Il detto preavviso sarà di giorni 30 in caso di internalizzazione del servizio\fornitura\lavori da parte dell'Azienda. In tali casi nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria fatto salvo il servizio\fornitura\lavori eseguito fino all'efficacia del recesso.

Risoluzione del contratto ed autotutela decisoria e sanzionatoria

In attuazione della nota dell'Assessore al Diritto allo studio pervenuta al prot. n. 2011/1996 del 5.4.2011 relativa alla clausola della risoluzione anticipata, qualora dovesse esserci l'istituzione di un'unica Azienda Regionale per il diritto allo Studio, l'Amministrazione potrà risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere aggiunto se non quello di preavviso di 30 giorni.

Oltre a quanto previsto dal precedente articolo e dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivo di risoluzione espressa del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie :

- perdita nel corso dell'appalto di uno dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- impiego di personale non dipendente dall'impresa, salvo deroghe previste;
- frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, l'Amministrazione incamererà la cauzione, impeggiata ogni azione per eventuali maggiori danni.

È altresì in facoltà dell'Ente di rescindere il contratto nel caso in cui l'Affidatario decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o presso altri registri equivalenti.

Successione della impresa aggiudicataria

In caso di decesso del titolare dell'Impresa aggiudicataria, l'ADISU può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a suo insindacabile giudizio, considerare risolto l'impegno assunto dal *de cuius*.

Disdetta del contratto da parte dell'impresa

Qualora l'impresa disdettasse il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, la S.A. si riserva di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra impresa, impeggiando in ogni caso il risarcimento di ulteriori eventuali danni.

Pagamenti

Il fornitore si obbliga a fatturare la fornitura. I pagamenti sono disposti, ex art.307, comma 2, del dpr n. 207 del 2011, e in considerazione della natura della prestazione, nel termine di 60 giorni, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e nel presente. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC). In caso di mancanza o irregolarità dei predetti documenti, il pagamento verrà o sospeso o effettuato con le modalità previste dalle normative vigenti in merito alle irregolarità riscontrate. L'impresa dovrà fornire i dati IBAN necessari per il pagamento.

Il Cliente è rappresentato dalla ADISU.



FEDERICO II

**AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

La qualità del rapporto con il cliente è un valore fondamentale per il prestatore. Le linee strategiche concertate di intervento sono:

La creazione di una "cultura di servizio" rispetto al cliente.

L'introduzione di processi di innovazione nella comunicazione società\cliente.

La sanzione di comportamenti scorretti.

Le priorità della prestazione sono :

Ai fini dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, il coinvolgimento del personale impegnato nell'Azienda, direttamente ed indirettamente, al fine di affermare il senso di appartenenza e/o la condivisione degli obiettivi; una piena correttezza di gestione delle attività, che consenta peraltro un rapporto più diretto con il cliente e con i suoi referenti\uffici;

Ai fini di un rapporto positivo con l'utente, la "customer satisfaction" da attivare verso il cliente e i suoi uffici,

la formazione continua del personale dell'Azienda (assistenza, ristorazione, residenze, contabilità e CED).

Il prestatore s'impegna all'espletamento dei servizi affidati dall'Azienda con la modalità ed i tempi stabiliti.

In particolare il Prestatore si obbliga rispetto al cliente :

a) a mantenere sempre in piena efficienza le proprie risorse al fine di garantire l'adeguato svolgimento dei servizi effettuati; b) a osservare tutte le norme vigenti nella conduzione delle proprie attività. In particolare:

Nell'espletamento delle attività si impegna al raggiungimento degli obiettivi fissati e a che il servizio\fornitura venga erogato a perfetta regola dell'arte, nei tempi concordati con l'Azienda.

Si impegna a fornire all'Azienda tutte le informazioni utili per le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire.

Il Prestatore garantisce il rispetto del Codice sulla Privacy, il pieno rispetto delle misure di sicurezza di cui al relativo allegato, relativamente a tutti i dati trattati per conto del Cliente, e di essere in regola con tutti gli adempimenti in materia di d.lgs. n. 196\2003.

L'Azienda si impegna a cooperare al fine di agevolare l'esecuzione del servizio\fornitura da parte del Prestatore e, in particolare, ad adottare tutti i provvedimenti necessari e a curare gli adempimenti previsti relativi alle competenze istituzionali. La cooperazione di cui al comma precedente, è riferita, in particolare:

nell'agevolare gli interventi del Prestatore per gli atti da predisporre e gli interventi finalizzati a raggiungere gli obiettivi di cui sopra; nel dare collaborazione con i propri Uffici.

Si comunica che Responsabile del procedimento del presente affidamento è il Direttore Amministrativo.

Il Prestatore per il perfezionamento del cottimo trasmette all'Azienda lettera allegata alla presente ai sensi della normativa vigente.

Si impegna inoltre ad effettuare la fornitura\servizio secondo quanto indicato e ad assoggettarsi a tutte le condizioni e penalità previste nella lettera presente lettera e di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. La fornitura verrà regolata dalla presente lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione dei servizi.

I pagamenti sono disposti a decorrere dalla data di accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Si comunica che ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010; DL n. 187/2010), in caso di affidamento del servizio, la S.V. dovrà comunicare, ai fini dei pagamenti relativi alle prestazioni rese, il numero di conto corrente bancario dedicato*, a tal fine si comunica che il codice identificativo di gara (CIG)** è il seguente **CIG X8109B4F71**.

Si dà atto che ai sensi dell'Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali tramite la Direzione generale per l'attività ispettiva, il DURC va richiesto anche per il cottimo fiduciario e che ai sensi della Circolare n. 59 del 2011 dell'INPS il DURC, quale certificazione unica che attesta contestualmente la situazione contributiva nei confronti di più enti, ha come presupposto il fatto che il soggetto, per il quale si effettua la verifica della regolarità, risulti iscritto contemporaneamente ad almeno due degli Enti tenuti al rilascio del documento stesso. In caso contrario per la verifica della regolarità contributiva non può essere utilizzato il servizio on-line di richiesta del DURC, ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto è iscritto ed un'attestazione di non sussistenza dell'obbligo all'iscrizione



rilasciata dall'ente presso il quale il soggetto dichiara di non avere l'obbligo di iscrizione.

Si dà atto che ai sensi dell'art.4, comma 14-bis, del D.L. n. 70 del 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 2011, per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Informativa

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dal Soggetto prestatore sono acquisiti dalla Azienda che cura la procedura per le finalità di espletamento delle relative attività istituzionali connesse e, successivamente saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del procedimento ed alla realizzazione dello stesso.

Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Le finalità del trattamento sono quelle esclusivamente legate agli scopi istituzionali della Azienda.

Le modalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui all'art. 11 del codice sulla privacy e dunque il trattamento avverrà:

- a) in modo lecito e secondo correttezza;
- b) per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) su dati esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi cui sono destinati i dati.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio - la conseguenza di un eventuale rifiuto al trattamento è la impossibilità di gestire il procedimento nei riguardi del Soggetto prestatore.

I dati raccolti dall'Ufficio potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell'Ufficio stesso. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione degli stessi saranno in ogni caso i soggetti istituzionalmente collegati alla Azienda.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Presidente dell'Azienda.

Il Prestatore garantisce il rispetto del Codice sulla Privacy e il pieno rispetto delle misure di sicurezza di cui al relativo allegato, relativamente a tutti i dati trattati per conto dell'Azienda.

* L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 8 del 18 novembre 2010 ha chiarito che:

Con riguardo al conto corrente dedicato, il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "anche in via non esclusiva" si interpreta nel senso che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sul medesimo conto possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate". Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

* L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010 ha chiarito che:

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o



FEDERICO II

**AZIENDA PUBBLICA
DELLA REGIONE CAMPANIA
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

** L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010 ha chiarito che :
La richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. G. Pagliarulo